

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 098/CGF  
(2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 1 dicembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

**1° Collegio:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Emanuele Conte, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Marco Lipari, - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE IODICE (ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ TARANTO SPORT S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 94 NOIF E 8, COMMA 6, C.G.S. (NOTA N. 1725/970 PF 10-11/AM/MA DEL 26.9.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giuseppe Iodice, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 3.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DEL SIG. BRAGHIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE/PRO VERCELLI DEL 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Maurizio Braghin e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Emanuele Conte, Dr. Luigi Impeciati, Prof. Enrico Moscati - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**3) RICORSO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPOGROSSO GAETANO SEGUITO GARA PAVIA/BENEVENTO DEL 20.11.2011**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pavia di Pavia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 1 dicembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abet